

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Caterina Passarelli Presidente *rel.*
- dott. Alberto Valle Giudice
- dott. Elena Rossi Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 lf presentato da

[redacted]

Contro

LCA [redacted] soc.coop. in liquidazione

letti gli atti e i documenti prodotti;


sentite le parti all'udienza del 28/11/14,

osserva

L'opponente, socio di [redacted] Società Cooperativa e creditore verso quest'ultima in liquidazione coatta amministrativa della somma di €48.938,82 oltre interessi legali, lamenta che, in sede di formazione del passivo, non sia stata riconosciuta la natura privilegiata del suo credito nonostante l'iscrizione ipotecaria del 26/3/13, avvenuta sulla base di decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva e non opposto, e che ne sia stata, inoltre, dichiarata la postergazione ex art.2467 cc.

Sul mancato riconoscimento del privilegio ipotecario.

È documentato che l'ipoteca è stata iscritta in data 26/3/13, sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso munito di formula



Società.it

Equitalia

esecutiva il 19/3/13 (v. doc. 2 opp.te); è, altresì, documentato che il decreto ministeriale n. 315/13 è stato emesso in data 30/7/13 (v. doc. 1 opp.ta), mentre è pacifico che il decreto ministeriale predetto sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/14.

Ora, la questione attiene alla individuazione del *dies a quo* da cui far decorrere, nella liquidazione coatta amministrativa, il termine a ritroso per il computo del c.d. periodo sospetto in funzione dell'esercizio delle azioni revocatorie.

Secondo l'opponente, il consolidamento dell'ipoteca, sarebbe avvenuto in data 26/9/13 in quanto gli effetti della liquidazione coatta amministrativa vanno ricondotti al momento della pubblicazione del decreto ministeriale.

In realtà, le norme che disciplinano il procedimento per la dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa dispongono che i relativi effetti si producono dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione: così, testualmente, l'art.200, l'art.201 e l'art.203 lf, nei rispettivi ambiti di applicazione.

Nè può dirsi che la decorrenza dalla data della pubblicazione risponda ad una esigenza di garanzia di conoscibilità della procedura da parte dei terzi: sul punto, si è pronunciata la Corte Costituzionale affermando che *il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza solo con la sua "esteriorizzazione" che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo* di talché non sussiste alcun dubbio di costituzionalità dell'art.200 lf nella parte in cui non prevede che, nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilità del

provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (v. Corte Cost.n.337/98).


Più di recente, la Suprema Corte ha applicato lo stesso principio affermando che gli effetti previsti dall'articolo 45 lf, richiamato dall'art.200 lf, decorrono dalla data del provvedimento amministrativo che dispone la LCA e non da quella della sua pubblicazione in GU (v. Cass.17290/14). Per contro, laddove così aveva voluto, il legislatore ha espressamente ricondotto gli effetti della sentenza di fallimento dalla data della sua pubblicazione (v. art.16 lf, secondo comma).

L'opponente, al fine di sostenere la decorrenza degli effetti dalla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo in Gazzetta Ufficiale, richiama un precedente di questo Tribunale in cui sarebbe stata riconosciuta la prevenzione della procedura fallimentare in ragione della anteriorità della pubblicazione della sentenza di fallimento rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale; tuttavia, la decisione richiamata, peraltro risalente al 1996, non può essere espressione di un principio generale in quanto riferita alla diversa ipotesi di concorso tra un provvedimento giurisdizionale (sentenza dichiarativa di fallimento) ed un provvedimento amministrativo (decreto ministeriale).

Ne consegue che non può essere riconosciuta la natura ipotecaria del credito dell'opponente in considerazione del mancato consolidamento dell'ipoteca.

Sulla postergazione del credito.

Va premesso che il commissario liquidatore, nel quantificare il credito del dott. Tonetto in € 54.405,53, ha dichiarato che tale somma sarebbe stata




F

ammessa allo stato passivo in via chirografaria con postergazione ai sensi dell'art. 2467 cc (v. doc.4 opp.te).

L'opponente contesta una tale collocazione affermando che la norma invocata non è applicabile alle società cooperative e che, in ogni caso, essendo entrata in vigore successivamente ai finanziamenti erogati, non può avere applicazione retroattiva; infine, sostiene la non sussistenza dei presupposti per la postergazione.

In primo luogo, merita ricordare che la *ratio* della postergazione ex art. 2467 cc è quella di tutelare i creditori terzi, estranei alla società, sui quali si finirebbe per trasferire di fatto il rischio d'impresa qualora dovessero concorrere con i soci finanziatori, essendo questi ultimi avvantaggiati dalla loro posizione privilegiata per le informazioni a loro disposizione e per la capacità di indirizzare le sorti della società stessa mediante la loro volontà. Inoltre, la ragione della tutela della norma in esame è quella di garantire il corretto finanziamento della società in quanto una gestione sociale fondata sui prestiti dei soci comporta il serio pericolo di incrementare facilmente il livello di indebitamento con maggior rischio per la società di incorrere in un irreversibile stato di insolvenza specie laddove la condizione finanziaria è già compromessa; la norma è, pertanto, dettata al fine di arginare il fenomeno della sottocapitalizzazione attraverso la regola della postergazione valevole per il prestito anomalo effettuato sia dal socio c.d. imprenditoriale, ossia colui che non opera come mero investitore, e sia dal socio in grado di influenzare le decisioni della società.


Ora, è pur vero che, secondo la giurisprudenza di merito, la regola di cui all'art.2467 cc costituisce espressione di un principio generale, applicabile



ESUMENI@Società.it

non soltanto alle società a responsabilità limitata, come invece la collocazione della norma sembrerebbe suggerire, ma anche alle società per azioni o altri tipi di società; tuttavia, occorre verificare in concreto se ricorra, anche nel tipo sociale in riferimento, ossia la cooperativa, la medesima esigenza di tutela dei creditori estranei rispetto ai soci finanziatori.

In realtà, la struttura della società cooperativa è tale da far ritenere che il ruolo del capitale all'interno di essa sia parzialmente diverso rispetto alla società lucrativa, finalizzato come è ad una gestione mutualistica, e che non sia completamente assimilabile il prestito sociale cooperativo con il finanziamento di cui all'art.2467 cc. Infatti, innanzitutto, a differenza dei soci finanziatori delle società lucrative, la disciplina normativa del prestito sociale cooperativo è molto più orientata alla tutela del socio prestatore, come si può ricavare dai limiti di prestito, legati al rapporto con il patrimonio sociale, o dalla previsione di schemi di garanzia che assicurino il rimborso ai soci almeno di una determinata percentuale (cfr. Istruz. Banca d'Italia, capo 2, sez.V); inoltre, il prestito sociale cooperativo può riguardare una grande quantità di soggetti i quali non hanno poteri tali da incidere sulla gestione sociale; infine, va considerato che le finalità perseguite dal socio cooperativo con il prestito rispondono a proprie esigenze di risparmio o di investimento, a differenza del socio finanziatore di srl che interviene mettendo a disposizione della società nuovi mezzi finanziari in forza dell'interesse che ha nella società. Secondo la resistente, il richiamo alla disciplina dettata per le società a responsabilità limitata, contenuto per le società cooperative nell'art. 2519, comma due, c.c., sarebbe indice della estensione a tale tipo sociale della regola della postergazione: in realtà, il richiamo riguarda unicamente le



ESCLUSIVO
FEDERMET
SOCIETÀ.IT

società cooperative con un numero di soci inferiore a 20, mentre, nel caso di specie, non è contestato che la società avesse un numero di soci pari a 143 nel 2012; inoltre, tale richiamo evidenzia proprio l'eccezionalità dell'applicazione della disciplina delle srl che, in ogni caso, è subordinata alla verifica della compatibilità tra i due tipi sociali.

Ne consegue che, secondo questo Collegio, il credito chirografario del dott. [redacted] deve essere ammesso, nell'ammontare non contestato di € 54.405,53, in via chirografaria.

Il convincimento espresso rende superfluo l'esame circa l'applicazione retroattiva dell'art.2467 cc per il prestito effettuato ante 2004 e circa la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.

Circa le spese di lite queste vanno compensate in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ammette il credito del dott. [redacted] pari a € 54.405,53, in via chirografaria.

Compensa le spese di lite

Si comunichi.

Treviso, 13/1/15

Il Giudice Relatore

Caterina Passarelli

Il Presidente

13-1-015